

Delibera n. 21

Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2017

Allegati n. 3 (sub. lett. L)

<b>O.d.G. n. 23) Oggetto: Società UMBRIA DIGITALE S.C. a R.L. - determinazioni.</b>
<i>Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti - Ufficio Elettorale e Affari Generali</i>

## **IL PRESIDENTE**

Visto lo Statuto d'Ateneo ed in particolare l'art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l'altro, che l'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può "costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi";

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avente ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Rilevato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*" e che, ai sensi dell'art 5 comma 1 del medesimo decreto, "*[...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, [...], o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*";

Vista la documentazione pervenuta a mezzo e.mail in data 10 novembre 2016 dal Responsabile dell'Area di gestione dati, servizi applicativi e sicurezza dati, anche su proposta del Delegato del Rettore per l'informatizzazione, agenda digitale e I.C.T., in merito all'adesione da parte dell'Università degli Studi di Perugia alla società Umbria Digitale S.c. a r.l., società consortile a totale capitale pubblico, costituita in attuazione

**Estratto per uso interno del verbale n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2017**

dell'art. 11 della L.R. n. 9 del 29/04/2014, che svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo il modello *in house providing*;

Vista la nota prot. n. 41597 del 6 giugno 2017, con la quale sono stati trasmessi, tra l'altro, l'ultima versione dello statuto societario di Umbria Digitale S.c. a r.l., il modello di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto, entrambi allegati sub lett. L1) e L2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, nonché l'estratto del verbale dell'Assemblea dei Soci della medesima del 22 dicembre 2016, relativo al gradimento all'ingresso dell'Università degli Studi di Perugia, con contratto di compravendita a titolo gratuito, per una quota di partecipazione pari ad € 3,76 (0,000094%), cui corrisponde un valore di quota annuale di partecipazione al fondo consortile di € 723,04, quale contributo in conto esercizio;

Visto lo Statuto della società Umbria Digitale S.c. a r.l., ed in particolare l'art. 3 (Finalità), dal quale risulta, tra l'altro, che la medesima non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale;

Visto, altresì, l'art. 30 (Controllo dei soci) del suddetto Statuto, a mente del quale i soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Vista la bozza di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale S.c. a r.l., che disciplina le modalità con cui la Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano sulla medesima società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto, nonché gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra Umbria Digitale S.c. a r.l. e i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione;

Tenuto conto che, *medio tempore*, con nota prot. n. 82025 del 14 novembre 2016, l'attuale Ripartizione Affari Legali ha richiesto alla suddetta struttura proponente, al fine di avviare l'istruttoria per l'adesione dell'Ateneo alla società Umbria Digitale S.c. a r.l., stante la normativa sopra citata, di fornire una relazione contenente la motivazione analitica in merito alla citata adesione, anche con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, che legittimi la partecipazione dell'Ateneo alla medesima;

Vista la nota prot. n. 42941 del 9 giugno 2017, con la quale è stata trasmessa la richiesta relazione, allegata sub lett. L3), che costituisce l'atto istruttorio e motivazionale fondante l'adesione in trattazione, dalla quale si evince che la Regione Umbria, nell'ambito dello sviluppo del settore ICT locale, detta disposizioni in coerenza con l'Agenda digitale europea e si impegna a promuovere l'Agenda digitale regionale quale percorso partecipato e collaborativo con i soggetti pubblici e privati operanti sul

territorio, perseguendo, tramite la società in trattazione, finalità quali l'accesso a servizi e reti di telecomunicazioni, garantendo un'adeguata copertura territoriale dei servizi anche nelle zone territorialmente svantaggiate;

Rilevato che nella citata relazione emerge, tra l'altro, che le finalità perseguite dalla Regione Umbria, per il tramite della società Umbria Digitale S.c. a r.l., appaiono fortemente rispondenti ai fini istituzionali dell'Ateneo, portando a ritenere necessaria la partecipazione del medesimo nella suddetta società, dal momento che senza l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, la condivisione di reti di telecomunicazioni e di infrastrutture di collegamento, risulterebbe complicato il perseguimento delle seguenti finalità dell'Ateneo, come delineate dallo Statuto d'autonomia:

- all'art. 1 comma 2 (trasferimento dei risultati per promuovere lo sviluppo);
- all'art. 2 comma 5 (promozione dei livelli di informatizzazione e digitalizzazione dei processi) e comma 6 (garantirsi risorse e infrastrutture adeguate);
- all'art. 4, comma 4 (promuovere la qualità della vita universitaria e il superamento delle barriere per i diversamente abili) e comma 5 (non discriminazione, pari opportunità nell'accesso allo studio);

Considerato che, con riferimento alle prescrizioni di cui al citato Testo Unico n. 175/2016, la suddetta relazione evidenzia, da un lato, come la partecipazione da parte dell'Università a tale società sia strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'Ateneo risultando finalizzata alla realizzazione di servizi di interesse generale, di riuso delle infrastrutture sistemistiche e delle piattaforme tecnologiche, nonché all'evoluzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e, dall'altro, che, con l'adesione ad Umbria Digitale, l'Ateneo potrà avvalersi dei servizi di integrazione con le piattaforme abilitanti dell'Agenda digitale nazionale, quali PagoPa, SPid e ANPR, condividere le piattaforme regionali per l'open data, nonché utilizzare l'infrastruttura regionale certificata dall'Agid per l'interconnessione con le banche dati delle altre PA nazionali;

Tenuto conto, sotto altro profilo, di dover verificare, in questa sede, la rispondenza della Società Umbria Digitale ai criteri di cui all'art. 20 co. 2 del citato testo unico;

Visto, a tale riguardo, detto art. 20, comma 2 che disciplina i criteri in base ai quali le società partecipate sono sottoposte a razionalizzazione ed in particolare ricomprendendo:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 citato;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

**Estratto per uso interno del verbale n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2017**

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4;

Considerato che con riferimento ai test parametrici, come individuati nella relazione allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017 di razionalizzazione delle società partecipate da questo Ateneo, a mente del suddetto art. 20, comma 2 del Testo Unico, la società in trattazione, anche sulla base dei dati estrapolati dalla banca dati on-line Infocamere Telemaco, presenta la seguente situazione analizzata per ciascuno dei suddetti criteri elencati dalla lett. a) alla lett. g):

- a) Umbria Digitale S.c. a r.l. rientra nella macro categoria di cui alla previsione dell'art. 4, c.2 lett. a) quali società finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) dal bilancio al 31.12.2015 risultano 78 dipendenti e 1 amministratore unico, pertanto il rapporto tra dipendenti e amministratori è pienamente soddisfatto;
- c) Codice ATECO: 62.02.00 (Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica), la società non svolge attività analoghe o simili alle società già partecipate dall'Ateneo;
- d) con riferimento al fatturato medio nel triennio precedente, si rappresenta che il bilancio al 31.12.2015 risulta il primo bilancio societario di Umbria Digitale S.c. a r.l., con un fatturato (come risultante dalle voci 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni e 5) altri ricavi e proventi) pari a 13.428.619,00 euro;
- e) con riguardo a tale punto si osserva l'inapplicabilità del parametro alla società Umbria Digitale S.c. a r.l., in quanto società riconducibile, con riguardo allo scopo, all'art. 4, c. 2 lett. a.;
- f) e g) in tale sede di analisi istruttoria, si rileva l'inapplicabilità di tali parametri;

Rilevato che la citata quota di partecipazione annuale al fondo consortile, pari a € 723,04, come emerge dalla relazione, viene ritenuta congrua se non vantaggiosa, da parte della struttura proponente, rispetto alla possibilità di usufruire a titolo gratuito o a basso costo dei servizi di consulenza e infrastrutturali necessari per l'evoluzione dei servizi d'Ateneo in conformità con le normative nazionali per la strategia di crescita digitale;

Dato atto, ad ogni buon conto, che è in corso l'iter di approvazione per l'integrazione/modifica del citato Testo Unico ad oggi vigente;

Visto l'art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta odierna;

Invita il Consiglio a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto lo Statuto d'Ateneo ed in particolare l'art. 2, comma 4 e l'art. 20, comma 2, lett. d);

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e preso atto del procedimento di modifica *in itinere*;

Vista la documentazione pervenuta in merito all'adesione da parte dell'Università degli Studi di Perugia alla società Umbria Digitale S.c. a r.l.;

Viste le note prot. n. 82025 del 14 novembre 2016, n. 41597 del 6 giugno 2017 e n. 42941 del 9 giugno 2017;

Visto lo Statuto della società Umbria Digitale S.c. a r.l.;

Vista la bozza di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale S.c. a r.l.;

Richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente delibera la relazione trasmessa in data 9 giugno 2017 e condivise le argomentazioni contenute nella stessa in ordine, tra l'altro, alla stretta necessità della partecipazione dell'Ateneo a tale Società, in considerazione della rispondenza delle finalità societarie agli scopi istituzionali dell'Ateneo medesimo, il cui perseguimento, senza tale partecipazione, risulterebbe quantomeno complesso in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Condivise, sotto il profilo della convenienza economica, la congruità e la vantaggiosità della partecipazione, evidenziate dalla Struttura informatica proponente, di cui alla relazione citata alla quale si rimanda integralmente, valutate in rapporto alla possibilità di fruire gratuitamente o a basso costo dei servizi offerti da Umbria Digitale, necessari per l'evoluzione di quelli dell'Ateneo, conformemente alle normative nazionali per la strategia di crescita digitale, oltre la sostenibilità dei relativi costi argomentata nella relazione medesima;

Preso atto che l'adesione comporta l'acquisto a titolo gratuito di una quota di partecipazione pari ad € 3,76 (0,000094%), cui corrisponde un valore di quota annuale di partecipazione al fondo consortile di € 723,04, quale contributo in conto esercizio;

Valutata la qualificata competenza del Prof. Giuseppe Liotta, Professore Ordinario del SSD ING-INF/05, nelle tematiche d'interesse della Società;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta odierna;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare, in considerazione di quanto in premessa e della coerenza dello scopo e dell'oggetto sociale della Società con le finalità istituzionali dell'Ateneo, la partecipazione dell'Università alla società Umbria Digitale S.c. a r.l., autorizzando contestualmente l'acquisto a titolo gratuito da parte dell'Ateneo stesso di una quota pari ad € 3,76 (0,000094%) nella suddetta Società, nelle more di eventuali modifiche/integrazioni al citato Testo unico e salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della presente delibera;
- ❖ di approvare, conseguentemente, lo Statuto della Società in trattazione e la Convenzione per l'esercizio analogo congiunto su Umbria Digitale S.c. a r.l., già allegati sub lett. L1) e L2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di autorizzare il pagamento della quota annuale di partecipazione al fondo consortile di € 723,04, che graverà sulla voce COAN: 04.09.12.02.01.01 "Quote associative" – UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN;
- ❖ di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Giuseppe Liotta, anche quale rappresentante d'Ateneo nella Società in trattazione, a seguire integralmente la procedura di adesione alla citata società con ogni adempimento connesso;
- ❖ di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- ❖ di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella prescritta sezione dell'Amministrazione Trasparente nel sito web dell'Ateneo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



**Ufficio Organi Collegiali**  
Il Responsabile  
*F.to Dott.ssa Antonella Fratini*

## CONVENZIONE

### per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l."

Il sottoscritto soggetto di diritto pubblico, in qualità di consorziato di UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l., in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,

#### PREMESSO CHE

- con la legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale), è stata istituita Umbria digitale s.c.a.r.l. per la promozione dello sviluppo informatico telematico dell'Umbria;
- ai sensi dell'art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244 le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- ai sensi della citata legge regionale n. 9/2014, Umbria Digitale scarl ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- Umbria Digitale scarl è società di partecipazione della Regione che interviene nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle finalità istituzionali e che l'intero capitale della Società è detenuto esclusivamente da enti pubblici;
- ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE (di seguito "Direttive comunitarie") ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società "in house":
  - *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*;
  - *"controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
    - i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;*
    - ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
    - iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti."*
- ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive comunitarie, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Umbria Digitale

s.c.a.r.l., demandandolo all'Unità di controllo", secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, legale rappresentante dell'ente .....  
....., al fine di esercitare il controllo analogo congiunto su UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.

## **ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE**

### **Art. 1 - Premesse**

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società Umbria Digitale s.c.a.r.l. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalla l.r. 9/2014, art. 11. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere assoluto di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Umbria Digitale s.c.a.r.l., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive comunitarie.

### **Art. 2 - Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina:
  - a) le modalità con cui la Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su Umbria Digitale s.c.a.r.l. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto;
  - b) gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra Umbria Digitale s.c.a.r.l. e i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione.

### **Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione**

1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società.
2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto sociale.
3. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle quote da emettere, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente ai soggetti pubblici indicati all'art. 11, della l. r. 9/2014 e all'art. 5 dello Statuto sociale.
4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

#### **Art. 4 - Amministratore Unico**

1. I soci s'impegnano affinché l'Amministratore Unico sia scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Con l'adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie conferiscono:

- i poteri di gestione all'Amministratore Unico di Umbria Digitale scarl nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni normative, dallo Statuto e dalla presente Convenzione;

- delega ai componenti dell' "Unità di controllo" i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e dalla presente Convenzione.

#### **Art. 5 - Unità di controllo e modalità di esercizio del controllo congiunto**

1. La Regione e gli altri soci partecipanti al capitale sociale, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Umbria Digitale s.c.a.r.l. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive comunitarie, dalla legge regionale n. 9/2014, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Unità di controllo", che opera presso la Società, la quale garantisce il supporto amministrativo e strumentale.

2. L'Unità di controllo rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società.

3. All'Unità di controllo spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e formulare proposte di modifica o integrazione.

4. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio dell'Unità di controllo.

5. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere dell' Unità di controllo, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.

6. L'Unità di controllo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Amministratore Unico trasmette alla Unità di controllo la seguente documentazione e ne dà contestuale comunicazione ai soci:

- report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del piano annuale unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;
- le proposte concernenti le attività o i progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel piano annuale;
- la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea;

- ogni operazione immobiliare;
- mutui, avalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
- proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
- ogni altra questione che l'Amministratore Unico ritenga di sottoporre.

7. L'Unità di controllo si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Amministratore Unico e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindersi dal parere preventivo della stessa Unità di controllo.

#### **Art. 6 - Composizione, nomina e modalità di funzionamento della Unità di controllo.**

1. L'Unità di controllo è struttura tecnica, permanente, composta complessivamente da sette membri, come di seguito indicati:

- a) uno nominato dalla Giunta regionale;
- b) quattro, rappresentanti degli enti locali territoriali, individuati e nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali nei modi e con le procedure dallo stesso determinate;
- c) uno in rappresentanza degli enti del sistema sanitario regionale;
- d) uno in rappresentanza degli altri enti soci.

2. L'Unità di controllo è presieduta dal componente di nomina regionale, il quale può nominare un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. L'Unità di controllo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e comunque con cadenza almeno semestrale.

4. L'Unità di controllo si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

#### **Art. 7 - Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto**

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, la Unità di controllo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

- a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento programmatico;
- la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società.

b) entro il 30 novembre e comunque almeno un mese prima di ogni anno, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;

c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni della Unità di controllo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

#### **Art. 8 - Diritti dei soci**

1. L'Unità di controllo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Umbria Digitale s.c.a.r.l., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno alla Unità di controllo, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all'Amministratore Unico e alla Unità di controllo e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

4. I Componenti della Unità di controllo sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo all'Unità di controllo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

#### **Art. 9 - Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci**

1. Le attività sono affidate a Umbria Digitale s.c.a.r.l. dalla Regione o dagli altri soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo.

#### **Art. 10 - Norme finali e di prima applicazione**

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di adesione da parte di tutti i soci di Umbria Digitale s.c.a.r.l. ed è operativa dalla data di nomina di tutti i componenti dell'Unità di controllo.

2. La sottoscrizione del presente atto, in via unilaterale per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutti i partecipanti e lo sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.

3. Per l'anno 2015, la quota di partecipazione al fondo consortile è fissata nella misura pari a quella versata per l'anno 2014 per gli enti soci SIR. La quota di partecipazione al fondo consortile per gli altri enti è fissata in € 1.500,00.

4. Per gli anni successivi la quota di partecipazione al fondo consortile è disciplinata dallo Statuto.

PER APPROVAZIONE E ADESIONE

Perugia lì ... ..

---

## **RELAZIONE AI SENSI DELL'ART 5 "ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA"**

### **DI CUI AL D.LGS. N. 175/2016**

#### **- TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA -**

Con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di acquisto della partecipazione in Umbria Digitale s.c.a.r.l. da parte dell'Università degli Studi di Perugia, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 5 "Oneri di motivazione analitica" del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), si rappresenta quanto segue:

Umbria Digitale s.c.a.r.l. è una società a totale capitale pubblico, costituita in attuazione dell'art. 11 della l.r. dell'Umbria n. 9 del 29/04/2014, e svolge attività di interesse generale, da qualificarsi secondo i limiti dell'ordinamento interno e dell'ordinamento europeo, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.

L'art. 5 del citato decreto n. 175/2016 richiede, in particolare, che l'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione - anche indiretta - da parte di una amministrazione pubblica quale l'Università degli Studi di Perugia, in una società già costituita come Umbria digitale, debba essere analiticamente motivato sotto una pluralità di profili in particolare:

- 1- Stretta necessità della partecipazione alla società per il perseguimento da parte dell'Ateneo delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 della medesima legge;
- 2- ragioni e finalità che giustificano la scelta di aderire anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, tenendo in considerazione la possibilità alternativa delle risorse pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3-compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

In via preliminare si evidenzia che Umbria Digitale s.c.a.r.l., non ha scopo di lucro ma consortile ed ha come oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della medesima "... *quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.* 2. *La Società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, 2 nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri*

*processi con quelli dei consorziati. Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dei soci di intraprendere, in proprio ovvero avvalendosi della società, iniziative e attività volte allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi digitali ai cittadini e alle imprese del proprio territorio, in coerenza con i servizi tecnologici regionali e degli investimenti programmati. 3. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali. 4. La Società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La Società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.”.*

Inoltre, nell'ambito dello sviluppo del settore ICT locale, la Regione detta disposizioni in coerenza con l'Agenda digitale europea e si impegna a promuovere l'Agenda digitale regionale quale percorso partecipato e collaborativo con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio (art. 3 comma 2 Legge regionale n. 9 del 30 aprile 2014) perseguendo finalità quali l'accesso a servizi e reti di telecomunicazioni, garantendo un'adeguata copertura territoriale dei servizi anche nelle zone territorialmente svantaggiate (comma 2 art. 4 Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2013).

Queste, assieme ad altre finalità che la Regione si impegna a perseguire tramite la società consortile Umbria digitale, appaiono fortemente rispondenti ai fini istituzionali dell'Ateneo e la portano a ritenere necessaria la sua partecipazione all'ente.

Si pensi difatti come potrebbero essere perseguite le finalità di cui:

- all'art. 1 comma 2 (trasferimento dei risultati per promuovere lo sviluppo),
- all' art. 2 comma 5 (promozione dei livelli di informatizzazione e digitalizzazione dei processi) e comma 6 (garantirsi risorse e infrastrutture adeguate)
- all'art.4, comma 4 (promuovere la qualità della vita universitaria e il superamento delle barriere per i diversamente abili) e comma 5 (non discriminazione, pari opportunità nell'accesso allo studio)

senza l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, la condivisione di reti di telecomunicazioni e di infrastrutture di collegamento.

Inoltre l'Ateneo, per l'attuazione dell'Agenda digitale nazionale, è tenuto all'adesione alle piattaforme abilitanti quali PagoPA, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e il sistema SPID, di cui la Regione rappresenta il punto di convergenza delle esigenze territoriali e di rilancio verso il sistema di cooperazione dati nazionale, anche in termini di piattaforme tecnologiche.

Tali motivazioni rafforzano quegli elementi qualificanti di una sinergia per la crescita digitale universitaria e regionale già avviata con la stipula, a ottobre 2014, di un protocollo d'intesa tra l'Ateneo e la Regione, nell'ambito della quale diverse azioni hanno già trovato concretezza.

Si considerino, tra queste, la cooperazione dati con l'Adisu, a regime da settembre 2016 tramite porta di dominio regionale, il pagamento dei contributi di partecipazione al concorso per i dottorati di ricerca per l'anno accademico 2016/17, effettuati tramite la piattaforma PagoUmbria ad agosto dello scorso anno e l'accesso alla banca dati INPS tramite infrastruttura certificata regionale, ora in attuazione.

Esse sono segni di una collaborazione già attiva e che troverebbero, nell'adesione dell'Ateneo al consorzio Umbria Digitale, la definizione delle modalità e termini di utilizzo o riuso delle piattaforme e infrastrutture che la Regione mette a disposizione consentendo una più agevole evoluzione di tale collaborazione.

A tale riguardo, pertanto, si evidenzia:

a) con riferimento al requisito di cui al punto 1 prescritto dal Testo Unico sopra citato, che la partecipazione da parte dell'Università a tale società si pone come strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'Ateneo risultando, per quanto anzi riportato, finalizzata alla realizzazione di servizi di interesse generale, di riuso delle infrastrutture sistemistiche e delle piattaforme tecnologiche, nonché all'evoluzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

b) con riferimento al requisito di cui al punto 2 prescritto dal Testo Unico sopra citato, e in particolare rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta di aderire anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria che, con l'adesione ad Umbria Digitale, l'Ateneo potrà avvalersi dei servizi di integrazione con le piattaforme abilitanti dell'Agenda digitale nazionale, quali PagoPa, SPid e ANPR, condividere le piattaforme regionali per l'open data nonché utilizzare l'infrastruttura regionale certificata dall'Agid per l'interconnessione con le banche dati delle altre PA nazionali. La quota di ingresso al consorzio, stimata in un importo puramente formale di circa € 3,5 una tantum, e la quota di partecipazione annuale - di circa € 725,00- vengono ritenute sicuramente vantaggiose rispetto alla possibilità di usufruire dei servizi di consulenza e infrastrutturali, necessari per l'evoluzione dei servizi d'Ateneo, in conformità con le normative nazionali per la strategia di crescita digitale, gratis o a tariffa agevolata.

Tali costi appaiono sostenibili e convenienti anche in rapporto ai costi che l'Ateneo dovrebbe sostenere per la realizzazione e per la qualificazione dell'infrastruttura tecnologica universitaria con Agid, con personale tecnico specializzato, e alle modalità di collaborazione che finora hanno consentito il raggiungimento di obiettivi in maniera efficace ed efficiente, come osservato per le azioni svolte e anzi riportate, senza gravare su risorse interne.

c) con riferimento al requisito di cui al punto 3, ed in particolare, alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, il consorzio Umbria Digitale opera nell'interesse esclusivo degli enti del territorio regionale umbro.

La centralizzazione, da parte dell'Ente, di soluzioni a supporto delle esigenze territoriali gli consente di interagire con forte potere rappresentativo anche con le regioni limitrofe (Toscana, Marche, Lazio), realizzando economie di scala e favorendo una progettazione dei servizi

maggiormente flessibile e integrabile con sistemi diversi nonché aperti a quelle Regioni con le quali l'Ateneo condivide parte dell'utenza studentesca.

Il Consorzio è l'interlocutore del Comune di Perugia per l'ampliamento dei servizi o per i progetti per le Smart Cities - che vedono coinvolto anche l'Ateneo tra gli stakeholders - con particolare interesse per quelli rivolti agli istituti scolastici superiori e per la condivisione di reti wifi territoriali finalizzate a rendere i servizi internet agevolmente accessibili in rete, in maniera uniforme su tutto il territorio comunale.

La partecipazione al Consorzio, secondo quanto definito dal suo Statuto (art.3 comma 2), porrebbe in essere una più agevole modalità di adesione e compartecipazione dell'Ateneo alle iniziative per la gestione e lo sviluppo del settore ICT strumentale alle proprie attività istituzionali.

Perugia, 5 giugno 2017

Il Delegato del Rettore per l'informatizzazione,  
Agenda digitale e l'ICT

**Prof. Giuseppe Liotta**

La Responsabile dell'Area di gestione dati,  
servizi applicativi e sicurezza dati

**dott.sa Flavia Cristiano**

Vers. 22.12.2016

**STATUTO**

**"UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l."**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Denominazione e composizione Sociale**

1. In attuazione dell'art. 11 della l.r. n. 9 del 29/04/2014, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 c.c. e segg., denominata:

**"UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l."**.

2. La Società è a totale capitale pubblico e svolge attività di interesse generale, da qualificarsi secondo i limiti dell'ordinamento interno e dell'ordinamento europeo, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.

3. La Regione e i Soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano su "UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l." un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nel presente Statuto e dalla Convenzione di cui all'articolo 5, comma 3,

stipulata tra tutti i Soci, di seguito detta "Convenzione".

#### **Articolo 2 - Sede**

1. La Società ha sede in Perugia all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'organo amministrativo.

2. Il domicilio dei Soci per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### **Articolo 3 - Finalità**

1. La Società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.

2. La Società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni

e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dei soci di intraprendere, in proprio ovvero avvalendosi della società, iniziative e attività volte allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi digitali ai cittadini e alle imprese del proprio territorio, in coerenza con i servizi tecnologici regionali e degli investimenti programmati.

3. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i

sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

4. La Società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La Società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

5. Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società è perseguito nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci. E' consentita altresì la produzione non superiore al 20% del proprio fatturato a favore degli enti pubblici e/o privati non soci al fine di conseguire economie di scala o efficientare nel complesso l'attività principale della Società.

6. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle

finalità della società consortile.

#### **Articolo 4 - Durata**

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.
2. La Società può essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea.

#### **TITOLO II - SOCI**

##### **Articolo 5 - Soci consorziati**

1. Sono Soci consorziati della Società Consortile: la Regione, che ne detiene la quota di maggioranza assoluta, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la Società Consortile Umbria Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti e gli organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria.
2. I diritti di ogni Socio nei confronti della Società, salvo quelli inerenti l'esercizio del controllo in sede di Unità di Controllo di cui all'art. 30, sono proporzionali alle quote di partecipazione al capitale.

3. Con la Convenzione sono regolati modalità e termini a garanzia della rappresentanza degli Enti consorziati nella Unità di Controllo istituita ai sensi dell'art. 30 per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

#### **Articolo 6 - Ammissione di nuovi Soci**

1. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali tra quelli indicati all'art. 5 e previa sottoscrizione della Convenzione.

#### **Articolo 7 - Obblighi dei Soci**

1. I Consorziati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, ad osservare scrupolosamente lo Statuto, la Convenzione, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, nonché a versare i contributi consortili e a partecipare all'attività della Società.

#### **Articolo 8 - Partecipazioni**

1. Stante la natura pubblica dei Soci, la loro partecipazione alla Società, il trasferimento di quote, nonché la cessazione del rapporto consortile sono sottoposti alla disciplina e ai controlli della normativa tempo per tempo vigente.

### **TITOLO III - CAPITALE SOCIALE, FONDO CONSORTILE, BILANCIO**

#### **Articolo 9 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), suddiviso in quote come per legge, interamente posseduto da enti pubblici, ai sensi di legge.

#### **Articolo 10 - Trasferimento quote**

1. Le quote sono trasferibili per atto fra vivi solo a favore dei soggetti pubblici indicati all'articolo 5 e con il preventivo gradimento dell'Assemblea, previa sottoscrizione della Convenzione.

2. E' escluso il vincolo a favore di terzi.

#### **Articolo 11 - Inefficacia**

1. La cessione di quote e la costituzione di pegno sulle stesse, attuati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, sono inefficaci nei confronti della Società.

#### **Articolo 12 - Aumento di capitale**

1. In caso di aumento di capitale sociale, spetta ai Soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni possedute.

#### **Articolo 13 - Riserva legale**

1. La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una somma non inferiore al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva non abbia

raggiunto un quinto del capitale sociale.

2. La riserva, se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

#### **Articolo 14 - Patrimonio e Fondo consortile**

1. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio;
- b) dal fondo di riserva legale costituito con l'accantonamento dell'utile di esercizio.

2. Il Fondo consortile, ex art. 2615 ter c.c., è costituito dalle quote consortili ordinarie, versate annualmente da tutti i consorziati, determinate nel loro ammontare e nelle modalità di esborso secondo quanto previsto nel Budget di previsione predisposto ed approvato con le procedure previste dagli artt. 15 e 23, con lo scopo di coprire i costi necessari e per erogare i servizi indispensabili di struttura ed infrastrutturali che vengono garantiti ad ogni socio.

3. La società si dota di apposito Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, per la determinazione analitica dei contributi al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c. e relativi criteri di riparto ai soci, al quale si atterrà l'organo amministrativo. L'assemblea dei soci nel rispetto della

Convenzione, approva il Regolamento con le maggioranze previste per le deliberazioni delle modifiche dello statuto.

4. Il Fondo Consortile, che garantisce le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi, accoglie la sintesi del risultato dell'esercizio una volta accantonata la relativa quota al fondo di riserva come previsto all'art. 13, e diminuisce per la coperture di perdite. Per l'intera durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile.

#### **Articolo 15 - Esercizio sociale - Bilancio,**

##### **budget di previsione e Piano triennale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude al 31 Dicembre.

2. L'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio redatto con l'osservanza degli articoli dal 2423 al 2431 del C.C..

3. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 23, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, nonché alla Unità di Controllo di cui all'art. 30. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 31

dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

4. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni:

- a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote;
- b) gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto;
- c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali;
- d) gli impegni finanziari per la Società superiori al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

5. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci.

6. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle

scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

7. Nel Budget di previsione è determinata la quota di contributo annuale che ogni socio dovrà corrispondere al fondo consortile ex art. 2615 ter c.c..

8. Il Budget di previsione, con la determinazione dei costi da sostenere per la remunerazione dei fattori produttivi utilizzati ed il riparto degli stessi in capo ai soci che dovranno provvedere a corrisponderli alla società, in base all'utilizzo dei servizi ricevuti, è corredato dalla relazione dell'organo amministrativo di commento ed è allegato al piano annuale delle attività per l'esercizio successivo.

9. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale.

10. L'eventuale residuo attivo di bilancio è accantonato ai sensi degli artt. 13 e 14.

11. E' vietata la distribuzione di utili.

12. Il capitale sociale può essere ridotto, mediante rimborso ai soci, nei soli casi di esuberanza dello stesso o in ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente ad uno o più consorziati.

#### **Art. 16 - Responsabilità**

1. Per le obbligazioni assunte dalla Società risponde soltanto la società, con il proprio patrimonio.

2. In nessun caso i soci partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedano versamenti di contributi in denaro o qualunque natura.

### **TITOLO IV - ORGANI**

#### **Articolo 17 - Organi Sociali**

1. Gli organi Sociali sono:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

L'assemblea dei consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei Soci partecipanti o loro delegati.

## **Articolo 18 - Decisioni dei Soci - Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'assemblea delibera con il voto favorevole e con la presenza, in proprio o per delega, dei 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Nell'espressione del voto i soci si attengono a quanto stabilito dalla Convenzione. Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 C.C., del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico;
- c) l'adozione dei regolamenti interni;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico;
- e) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, tenendo conto della vigente normativa in materia per le Società a partecipazione pubblica;
- f) l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 C.C., degli interventi straordinari, intendendosi per tali tutti quelli non previsti nel Piano triennale ed annuale approvato ai sensi della lettera b.

- g) la nomina dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 9/2014, e la determinazione del compenso;
- h) di deliberare sulla responsabilità dell'Amministratore e del Sindaco;
- i) di deliberare sulla riduzione del capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- j) di deliberare sulla riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del medesimo;
- k) di deliberare sull'aumento di capitale sociale;
- l) di deliberare in ordine alle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Società;
- m) la nomina dei liquidatori, della loro sostituzione e dei loro poteri.

#### **Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione del piano triennale e annuale di attività e relativi budget.
2. L'Assemblea è altresì convocata entro sette giorni quando vi sia la richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento dei Soci o dall'Organo di Controllo.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante

avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

4. La convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può stabilire altro giorno per la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

#### **Articolo 20 - Intervento alle Assemblee**

1. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e partecipare alle consultazioni scritte o alla manifestazione di consenso per iscritto, tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento dei contributi.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altro Socio.

3. Ogni Socio esprime tanti voti in proporzione alle proprie quote di partecipazione al capitale.

#### **Articolo 21 - Presidenza della Assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico della

Società o, in mancanza, da persona al momento designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non Socio.

2. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico e dal Segretario ed inoltre, quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o, per obbligo di legge, il verbale viene redatto da un Notaio.

#### **Articolo 22 - Amministratore Unico**

1. L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea dei Soci.

#### **Articolo 23 - Poteri dell'Amministratore Unico**

1. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con relativa rappresentanza, di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico predispone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione dei Soci di cui all'art. 30, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione e li trasmette almeno 30 gg. prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci all'Unità di Controllo ed ai Soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro osservazioni affinché possano essere

apportati gli adattamenti prima di sottoporlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 31 dicembre.

3. L'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci e alla Unità di Controllo di cui all'art. 30 le relazioni semestrali in merito:

a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sua prevedibile evoluzione;

b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel piano annuale di attività;

c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

#### **Articolo 24 - Organo di controllo**

1. L'Organo di Controllo, sia con funzioni di controllo legale che di revisione contabile, è costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile.

3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

#### **TITOLO V - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**

##### **Articolo 25 - Bilancio e avanzi di gestione**

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Nei limiti ed in presenza dei presupposti di legge, il bilancio può essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro un termine superiore a centoventi giorni.

4. La società potrà ricevere dai soci versamenti e/o anticipazioni sotto qualsiasi forma, in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a copertura perdite, senza diritto di restituzione, e/o finanziamenti, fruttiferi o meno di interessi, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Salvo diversa determinazione per iscritto, i suddetti versamenti, anticipazioni e finanziamenti, sono infruttiferi di interessi.

#### **TITOLO VI**

## **Articolo 26 - Verbalizzazione assemblee**

1. Le assemblee possono svolgersi in luoghi diversi dalla sede Sociale, purché sia assicurata per teleconferenza, videoconferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a tutti gli aventi diritto:

- la possibilità di identificazione reciproca;
- la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno, con possibilità di esame contestuale;
- la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, le riunioni assembleari si considerano svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

3. La verbalizzazione è effettuata dall'Amministratore Unico e dal Segretario.

## **TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione**

1. La Società è sciolta di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. I liquidatori sono nominati dall'assemblea, che delibera lo scioglimento della Società e ne stabilisce anche obblighi e poteri,

fermi restando quelli previsti dalla legge.

3. Le eventuali attività residue allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, dedotti il capitale Sociale e le somme accantonate a copertura delle obbligazioni anche fideiussorie a carico dei singoli consorziati ancora in essere sono devolute alla Regione Umbria.

#### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **Articolo 28 - Regolamento interno della Società**

1. L'assemblea, per assicurare il migliore funzionamento della Società, può dotarsi di un regolamento interno relativo al funzionamento degli organi Sociali ed alle procedure da adottare per garantire la qualità dei servizi e l'economicità della gestione.

##### **Articolo 29 - Rinvio alle disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di Società a responsabilità limitata e di consorzi, in quanto applicabili.

##### **Articolo 30 - Controllo dei Soci**

1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi anche mediante l'istituzione di un organismo denominato "Unità di Controllo", il quale rappresenta

la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante la Convenzione tra Soci. In particolare la Unità di Controllo è investita di tutti i poteri di controllo definiti nel presente Statuto e nella Convenzione sottoscritta dai Soci.

2. Ai fini del diritto di controllo da parte dei Soci, i medesimi, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, hanno il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione delle singole attività esercitate dalla Società e a richiedere ogni atto ritenuto rilevante ai fini della gestione.

3. L'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare anche tramite la comunicazione dei dati richiesti.

4. La sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 1 costituisce il presupposto per la configurazione in house di "Umbria Digitale S.c. a r.l.".

#### **Articolo 30 bis - Potere di recesso**

Ciascun socio può esercitare il potere di recesso dalla Società, oltre che nei casi previsti dal legge, anche per:

a) modifica dell'oggetto sociale;

- b) fusione o trasformazione della Società;
- c) inosservanza da parte dell'Amministratore Unico delle procedure stabilite dall'art. 23 dello Statuto, a tutela degli interessi e delle finalità istituzionali perseguite dai soci mediante la partecipazione nella Società;
- d) violazione dei diritti del socio;
- e) violazione da parte dell'Amministratore Unico della competenza assembleare senza autorizzazione di quest'ultima.

#### **Articolo 31 - Foro competente**

1. Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari saranno sottoposte al Foro di Perugia.